

LETTERA D'IMPEGNO

Tra

La **Fondazione Circolo dei Lettori a Socio Unico** (d'ora in poi per brevità la "Fondazione"), con sede in Torino (TO), Via Bogino 9, P.IVA 10112660013, C.F. 97680850019, nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* **Luca Beatrice**

e

La sig.ra **Carla Celestina Centonze**, nata a Torino il 30 marzo 1977 e residente in Via Filippo Burzio 9, 10122 Torino, Codice Fiscale: CNTCLC77C70L219L Partita IVA: 10905010012 (d'ora in poi per brevità il "procacciatore d'affari")

Premesso che

La Fondazione persegue finalità di promozione culturale con particolare riguardo alla diffusione del libro e della lettura, intende quindi ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti ed eventi riguardanti beni ed espressioni culturali e sociali attinenti al patrimonio culturale e alla sua valorizzazione.

La Fondazione ha tra le sue finalità l'autofinanziamento attraverso il reperimento di risorse proprie utilizzando strumenti di fundraising tra i quali la ricerca di sponsorship da parte di aziende e partner privati.

Per il reperimento di sponsor la Fondazione intende avvalersi della collaborazione di procacciatori d'affari esterni alla propria struttura;

Il Procacciatore si è dichiarato disponibile a ricercare per conto ed in favore del Fondazione soggetti privati interessati a finanziare il Progetto;

E' reciproca volontà dei contraenti istituire non un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un rapporto occasionale di procacciamento d'affari, senza rappresentanza né esclusiva, disciplinato dalle clausole qui di seguito specificate;

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La Fondazione affida al Procacciatore, che accetta, l'incarico di ricercare, per conto dello stesso, imprese private interessate a sponsorizzare le attività del Circolo dei lettori.



2. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Procacciatore sarà libero di svolgere il proprio incarico in ogni zona del territorio italiano senza alcuna limitazione o predeterminazione da parte della Fondazione, salvo i vincoli concordati i referenti della Fondazione.

Il Procacciatore sarà comunque libero di organizzare la propria attività in piena autonomia e senza obbligo di orario. Pertanto le istruzioni impartite dalla Fondazione dovranno tener conto di tale autonomia operativa. Il Procacciatore, in ogni caso, si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno avanzate dagli organi direttivi della Fondazione, nei limiti e con le modalità del presente contratto.

3. ESCLUSIVA

Il Procacciatore non sarà soggetto al diritto d'esclusiva, pertanto potrà svolgere la propria opera anche per conto di altri soggetti di qualsiasi natura e forma.

La Fondazione, se lo ritiene opportuno, si potrà avvalere di altri Procacciatori d'affari fatta salva la condivisione della lista di aziende su cui si intende lavorare.

4. OBBLIGHI DEL PROCACCIATORE

Il Procacciatore dovrà tutelare gli interessi della Fondazione e agire con lealtà e buona fede.

Il Procacciatore si impegna a presentare ai potenziali Sponsor la richiesta di sponsorizzazione in modo corretto e a non effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o denigratorie.

Il Procacciatore dovrà utilizzare, per soli fini strumentali al corretto svolgimento dell'attività prevista nel presente contratto, i marchi che contraddistinguono le iniziative organizzate dalla Fondazione.

5. OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, nei rapporti con i Procacciatori, dovrà agire con lealtà e buona fede.

La Fondazione corrisponderà al Procacciatore la provvigione nei termini previsti dall'articolo 7 del presente contratto.

6. CONTATTI

Il Procacciatore dovrà trasmettere tempestivamente alla Fondazione l'elenco dei nominativi degli Sponsor, con tutte le indicazioni anagrafiche necessarie, nel momento in cui si procederà alla stipula dei contratti di sponsorizzazione.

La Fondazione in ogni caso non avrà alcun obbligo di accettare i contatti di cui sopra, ma anzi avrà facoltà di rifiutare a propria assoluta discrezione detti contatti, senza che il Procacciatore possa invocare diritti, o pretendere alcunché, in relazione ai contatti procurati e non finalizzati.

Il Procacciatore non potrà in nessun caso accettare dagli Sponsor denaro, mezzi di pagamento od altra utilità a proprio nome.

7. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per l'attività di fundraising, la Fondazione si impegna a corrispondere al Procacciatore a titolo di corrispettivo la somma di 8.000, 00 euro onnicomprensiva e al lordo di imposte, tasse e ritenute.

Tali spettanze verranno corrisposte, dietro presentazione di regolare fattura, esclusivamente con bonifico bancario.

Inoltre, per il procacciamento delle sponsorizzazioni in danaro, al Procacciatore spetterà una provvigione pari al 15% dell'importo erogato da ogni singolo sponsor.

Le suddette provvigioni sono da intendersi onnicomprensive e andranno calcolate sulla base dell'importo netto che la Fondazione incasserà dai singoli Sponsor nel corso della durata del rapporto. Le provvigioni spettanti al Procacciatore per le sponsorizzazioni in danaro saranno liquidate dalla Fondazione entro 30 giorni dal ricevimento della somma corrisposta dallo Sponsor. Tali spettanze verranno corrisposte, dietro presentazione di regolare fattura, esclusivamente con bonifico bancario.

Per il procacciamento delle sponsorizzazioni in materiali, merci e/o prestazioni di servizi ("sponsorizzazioni tecniche"), al Procacciatore spetteranno provvigioni pari al 15%, le quali andranno calcolate sulla base del valore di costo e/o produzione, delle merci e/o dei servizi forniti dallo Sponsor stesso, previa verifica di congruità dei dati da parte del Fondazione. Le provvigioni spettanti ai Procacciatori per le "sponsorizzazioni tecniche" saranno liquidate dal Fondazione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura dello Sponsor o, in ogni caso, entro 30 giorni dalla fornitura dei materiali, delle merci e/o dei servizi da parte dello Sponsor.

8. DURATA

Il presente contratto decorrerà dal 2 gennaio al 31 dicembre 2018.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Entrambe le parti avranno il diritto di risolvere il presente contratto, prima della sua naturale scadenza, senza necessità di alcun preavviso, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrare all'altra parte anche via e-mail.

11. RINVIO E FORO ELETTIVO

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle vigenti leggi italiane.

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso. Il foro competente per qualsiasi controversia avente ad oggetto il presente contratto è il foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, li 2 gennaio 2018

Fondazione Circolo dei Lettori a Socio Unico
Il Presidente
Luca Beatrice

La Sig.ra Carla Celestina Centonze